



Berna, 22 giugno 2017

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Ambienti interessati

**Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP): apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Vi sottoponiamo, per parere, il progetto di modifica dell'ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811) unitamente al pertinente rapporto esplicativo.

La consultazione termina il **9 ottobre 2017**.

Con la revisione si intende inserire nell'OTTP le disposizioni relative a un servizio di rilevazione interoperabile («Servizio europeo di telepedaggio», SET). Ciò permette di semplificare la riscossione della tassa per i veicoli esteri. Nel quadro del SET i trasportatori esteri hanno la possibilità di rivolgersi a servizi di rilevazione (fornitori del SET), che mettono a loro disposizione gli apparecchi interoperabili necessari per rilevare e dichiarare la prestazione chilometrica, ai fini del pagamento della TTPCP, nonché adempiono gli obblighi di pagamento. Le modifiche dell'OTTP proposte riguardano i seguenti punti:

- condizioni alle quali le persone assoggettate al pagamento della tassa possono incaricare un fornitore del SET;
- condizioni e oneri per ottenere l'autorizzazione quale fornitore del SET;
- obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa per affidare l'incarico a un fornitore del SET;
- modalità per la tassazione e il calcolo in caso di incarico affidato a un fornitore del SET;
- dichiarazione del rimorchio o semirimorchio in caso di ricorso a un servizio di rilevazione interoperabile (SET): se nell'apparecchio di rilevazione interoperabile non viene dichiarato il peso totale autorizzato del rimorchio o semirimorchio, è determinante il peso massimo del convoglio; se invece tale peso totale autorizzato viene dichiarato, si applicano le attuali disposizioni dell'articolo 13 OTTP;
- modifica dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sul trattamento dei dati nell'AFD (RS 631.061), che si trova in fase di revisione, con l'indicazione dei fornitori del SET e dei fornitori di carte-carburante, a seguito dell'introduzione del SET e della possibilità di pagare con carte-carburante.

Con la revisione si intende inoltre stralciare alcune disposizioni dell'OTTP che non sono mai state applicate e uniformare determinati processi al fine di applicare le necessarie modifiche. Si tratta dei seguenti aspetti:



- dispositivo d'identificazione elettronico in caso di esenzione dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione: i dispositivi d'identificazione elettronici non vengono più consegnati;
- fatturazione degli apparecchi di rilevazione: gli apparecchi sono di proprietà dell'AFD. Gli apparecchi non restituiti o danneggiati possono ora pertanto essere fatturati al detentore del veicolo;
- controllo dell'apparecchio di rilevazione: il sensore-rimorchio dell'apparecchio non deve più essere verificato in occasione dei collaudi periodici del veicolo;
- dichiarazione del peso inferiore conformemente all'articolo 13 capoverso 7 OTTP: la persona assoggettata al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tuttavia, alla domanda non devono più essere allegate copie delle licenze di circolazione;
- periodo di tassazione: la possibilità di prorogare tale periodo di tre mesi nonché di fissare un altro periodo di tassazione in casi particolari è stata stralciata;
- riscossione della tassa in caso di veicoli svizzeri: le decisioni d'imposizione provvisorie non vengono più emanate, pertanto tale possibilità è stralciata;
- interessi: l'importo fissato della tassa deve essere pagato entro il termine. Sugli importi scoperti è dovuto un interesse, determinato ora sulla base dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1);
- riscossione della tassa in caso di veicoli esteri: già oggi la tassa può essere pagata con carte-carburante. Questa possibilità viene ora introdotta nell'OTTP;
- dichiarazione del rimorchio su un'area controllata: le persone estere assoggettate al pagamento della tassa non necessitano delle disposizioni in merito, che vengono così stralciate;
- chiave di ripartizione per la quota rimanente della tassa: è determinante, tra l'altro, l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni. L'indice totale della tassa sui veicoli a motore necessario a tale scopo è ora accertato dall'Amministrazione federale delle dogane;
- emolumento per la diffida: per le intimazioni non vengono più riscalate tasse;
- ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione cantonale: manca una base legale per la revoca dell'effetto sospensivo. La relativa frase viene pertanto stralciata;
- vari adeguamenti redazionali.

Vi invitiamo a prendere posizione in merito al progetto di modifica, alle spiegazioni nel rapporto esplicativo e a rispondere alle domande del questionario.

La documentazione può essere consultata sul sito dell'Amministrazione federale ([www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive in corso) ed è disponibile per essere scaricata:

[www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html)

Se lo desiderate, Vi inviamo la documentazione anche per posta. La richiesta va inviata al seguente indirizzo: [lsvausland@ezv.admin.ch](mailto:lsvausland@ezv.admin.ch).



Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci, entro il termine previsto per la consultazione, il Vostro parere in forma elettronica (oltre a una versione PDF anche una versione Word) al seguente indirizzo:

**Isvaausland@ezv.admin.ch**

Qualora ciò non fosse possibile, potete inviare il documento al seguente indirizzo: Direzione generale delle dogane, Sezione TTPCP veicoli esteri, TFTP, vignetta, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna.

Per domande e informazioni sono a Vostra disposizione:

- Erich Burkhalter, erich.burkhalter@ezv.admin.ch, tel. 058 463 07 82 (capo della sezione TTPCP veicoli esteri, TFTP, vignetta)
- Urs Luechinger, urs.luechinger@ezv.admin.ch, tel. 058 463 42 08 (sezione TTPCP veicoli esteri, TFTP, vignetta)

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, i migliori saluti.

Ueli Maurer

Allegati:

- Progetto di modifica dell'OTTP (d, f, i)
- Rapporto esplicativo (d, f, i)
- Questionario (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)